

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
“CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STORIA CULTURALE “ (CSC)

Tra

l'Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006486281, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Rosario Rizzuto, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Padova, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 e dal Senato accademico del 13 dicembre 2016 nel seguito indicata come «Università di Padova»

e

l'Università degli Studi di Pisa, codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Paolo Maria Mancarella, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pisa, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2016 e dal Senato accademico del 16 dicembre 2016, nel seguito indicata come «Università di Pisa »

e

l'Università Ca' Foscari Venezia - codice fiscale 80007720271, rappresentata dal Magnifico Rettore Michele Bugliesi, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017 e dal Senato accademico del 12 aprile 2017, nel seguito indicata come «Università Ca' Foscari»,

e

l'Università degli Studi di Bologna – codice fiscale 80007010376, rap-

presentata dal Magnifico Rettore prof. Francesco Ubertini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Bologna, autorizzato alla stipula dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 e dal Senato accademico del 14 dicembre 2016, nel seguito indicata come "Università di Bologna",

e

l'Università degli Studi di Verona – codice fiscale 93009870234, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Nicola Sartor, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Verona, autorizzato alla stipula dal Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017 e dal Senato accademico del 7 febbraio 2017, nel seguito indicata come "Università di Verona"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione del Centro

E' costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Storia Culturale (d'ora in avanti denominato «Centro »).

Il Centro è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale statuto del Centro stesso.

Art. 2 - Finalità

Scopo del Centro è quello di promuovere, organizzare e coordinare sia attività di ricerca che attività di formazione per giovani ricercatori nel campo della storia culturale.

Per raggiungere tale finalità il Centro intende:

a. Promuovere in accordo con i dipartimenti interessati progetti di

ricerca nazionali e internazionali reperendo i fondi necessari;

b. organizzare seminari, convegni e incontri di studio a carattere nazionale e internazionale che sollecitino una riflessione epistemologica su categorie, metodi e strumenti della storia culturale e favoriscano la formazione di giovani studiosi in questo campo di indagine;

c. favorire la comunicazione delle proprie attività, la collaborazione interdisciplinare e la diffusione delle ricerche condotte attraverso l'allestimento di un sito web almeno bilingue;

d. stringere accordi, collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca nazionali e internazionali;

e. attribuire borse di studio, assegni e contratti di ricerca sui progetti avviati, sulla base dei fondi reperiti;

f. creare una collana di studi per la pubblicazione di ricerche originali presso un editore di prestigio.

Per svolgere tali attività il Centro può stipulare specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Art. 3 – Soggetti proponenti e aderenti

1. Le Università stipulanti partecipano al Centro mediante le seguenti strutture:

- Università di Padova: Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità
- Università di Pisa: Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere
- Università Ca' Foscari Venezia: Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Studi linguistici e Culturali Comparati
- Università di Bologna: Dipartimento di Storia Culture Civiltà

- Università di Verona: Dipartimento di Culture e Civiltà

Le attività scientifiche, concordemente con i dipartimenti interessati, si svolgono in Gruppi di ricerca operanti presso i Dipartimenti aderenti delle sedi convenzionate o anche presso altre sedi approvate dal Consiglio Direttivo. Un Gruppo di ricerca è costituito da almeno tre studiosi (docenti e borsisti).

I docenti delle Università convenzionate che intendono effettivamente aderire al Centro devono fare domanda ai sensi del seguente comma 3.

2. Possono aderire al Centro:

- a) docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti delle Università convenzionate;
- b) docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti di altre Università;
- c) studiosi ed esperti, anche provenienti dall'estero, delle discipline coinvolte nell'attività del Centro.

3. Le domande di adesione, inviate al Direttore del Centro e corredate dal curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Sede e funzionamento

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità dell'Università di Padova. Le attività saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti in base ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza Contabilità della sede amministrativa.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le università convenzionate.

La funzionalità minima del Centro sarà garantita dal dipartimento sede amministrativa.

Art. 5 – Risorse e gestione amministrativa

Le università convenzionate al Centro possono:

- a) erogare un contributo annuo al Centro;
- b) autorizzare personale non docente a svolgere la propria attività (ad orario completo o parziale) presso il Centro con il consenso dei dipartimenti interessati;
- c) mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento delle attività con il consenso dei dipartimenti interessati.

Il Centro può inoltre disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, dei seguenti fondi:

- a) fondi ottenuti attraverso la partecipazione del Centro stesso, o di singoli aderenti a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ad eccezione di quelli istituzionalmente gestiti dai dipartimenti;
- b) proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali ed internazionali;
- c) proventi derivanti da atti di liberalità e da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro, o concessi dai singoli aderenti stessi.

Il Centro opera mediante entrate proprie riscosse a fronte di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati ad esso specificatamente destinati.

Il finanziamento del Centro non può imputarsi al Bilancio universitario di alcuna delle istituzioni universitarie convenzionate. I fondi assegnati al CSC affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione. Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi sono stipulati secondo le regole delle Università contraenti.

Il Centro di spesa di riferimento del CSC è il Dipartimento di Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità dell'Università degli Studi di Padova.

I beni mobili infruttiferi acquistati con fondi assegnati sono inventariati presso l'Università sede amministrativa in apposito registro intestato al CSC.

All'eventuale scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà delle Università assegnatarie degli stessi.

I finanziamenti assegnati in modo indiviso e relativi ad iniziative comuni sono gestiti, nell'ambito del Centro, con le norme relative al Regolamento Amministrativo - Contabile dell'Ateneo ove si trova la sede amministrativa.

Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature acquistate con i finanziamenti assegnati al Centro stesso ai sensi del presente articolo. Il Centro si avvale altresì delle apparecchiature assegnate in uso ai Dipartimenti delle Università cui afferiscono i docenti e i ricer-

catori delle unità operative del Centro, previo consenso degli stessi dipartimenti.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo, formato da 2 rappresentanti per ogni Università aderente;
- b) il Direttore, eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata designati dai rispettivi Rettori su indicazione della struttura interessata ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge fra i propri membri il Direttore;
- b) attua e coordina il programma annuale delle attività sulla base delle proposte avanzate dal Direttore del Centro;
- c) approva la proposta di rinnovo del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati ;
- d) delibera sulle nuove adesioni al Centro e prende atto delle richieste di recesso;
- e) delibera sulle richieste di finanziamento e sulle proposte di convenzione;
- f) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università sede amministrativa;
- g) delibera sulle spese e sulle variazioni di budget che si rendano opportune in corso d'esercizio;

h) approva il budget preventivo e consuntivo presentato dal Direttore;

i) delibera le modifiche di statuto del Centro;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche con modalità telematica che consenta l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una volta sola.

4. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), deliberi l'ammissione di nuove Università, ciascuna di esse provvede alla designazione del rappresentante che andrà ad integrare la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri del Consiglio medesimo.

2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'elezione del Di-

rettore è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

a) rappresenta il Centro;

b) presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere;

c) ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro;

d) provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il segretario amministrativo del Dipartimento sede amministrativa.

Art. 9 - Personale

Il Centro opera avvalendosi anche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di una o più delle strutture aderenti, a condizione che sussistano assenso del personale e autorizzazione del Direttore del Dipartimento cui è assegnato il personale stesso.

In ordine allo svolgimento delle sua attività il Centro può avvalersi di personale con contratto di lavoro a termine.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha la durata di otto anni e fatto salvo espresso rinnovo scritto previo accordo tra le parti interessate da formularsi almeno 4 mesi prima della scadenza.

Art. 11 – Adesioni ulteriori e recesso

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta al Direttore e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tali nuove adesioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa comunicazione da inviare, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, al Direttore del Centro. Nel caso in cui, a seguito di più recessi, rimanga una sola Università come struttura aderente, il Centro cessa la sua attività senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 12 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto si compone di n. 3 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 48 (quarantotto /00) verrà assolta in modo virtuale, con autorizzazione n.4443/91/2T rilasciata dall'Intendenza di Finanza, dall'Università degli Studi di Padova che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Per l'Università degli studi di Padova

Il legale rappresentante (prof. Rosario Rizzuto)

Per l'Università degli studi di Pisa

Il legale rappresentante (prof. Paolo Maria Mancarella)

Per l'Università Ca' Foscari di Venezia

Il legale rappresentante (prof. Michele Bugliesi)

Per l'Università degli studi di Bologna

Il legale rappresentante (prof. Francesco Ubertini)

Per l'Università degli Studi di Verona

Il legale rappresentante (prof. Nicola Sartor)

Firmato digitalmente dai seguenti legali rappresentanti:
per l'Università degli studi di Padova dal Prof. Rosario Rizzuto
per l'Università degli studi di Pisa dal Prof. Paolo Maria Mancarella
per l'Università Ca' Foscari di Venezia dal Prof. Michele Bugliesi
per l'Università degli studi di Bologna dal Prof. Francesco Ubertini
Per l'Università degli Studi di Verona dal Prof. Nicola Sartor
copia conforme all'originale di documento informatico conservato nei sistemi
informatici dell'Ateneo e protocollato col n. 320134 al repertorio n. 2061 del
06/09/2017 ai sensi dell'art. 23 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs.
n. 82/2005
Padova, 15 settembre 2017
La responsabile
Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate
Caterina Rea